

	S T A T U T O	
	"ASSOCIAZIONE DEI VITICOLTORI DI SAN DONATO IN POGGIO -	Allegato "C " Rep. N. 3773 Racc. N. 2483
	ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	Articolo 1	
	COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DEI VITI-	
	COLTORI DI SAN DONATO IN POGGIO - ENTE DEL TERZO SETTORE" .	
	L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto e dal-	
	le vigenti norme di legge in materia.	
	Le diciture "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo	
	"E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico	
	fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita	
	sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 2	
	SEDE	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Barberino Tavarnelle	
	(FI).	
	La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del mede-	
	simo Comune non costituisce modifica del presente statuto e	
	può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggio-	
	ranze di seguito prescritte per la validità delle sue delibe-	
	razioni.	
	In ogni caso, la sede della Associazione può essere collocata	
	solo all'interno della porzione dell'areale del Chianti Clas-	

	sico (così come definito nel "DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA	
	DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI	
	CHIANTI CLASSICO" all'art. 3) che insiste sui Comuni di Barbe-	
	rino Tavernelle e Poggibonsi.	
	Articolo 3	
	DURATA	
	La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta) e la stessa potrà essere sciolta	
	solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associa-	
	ti.	
	Articolo 4	
	DISCIPLINA, SCOPI E FINALITÀ	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli e-	
	ventuali regolamenti di cui ritenesse di dotarsi, nel pieno	
	rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice	
	civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della	
	normativa vigente in materia.	
	L'Associazione è apolitica, apartitica, rigetta ogni discrimi-	
	nazione razziale e sociale, non ha finalità di lucro e perse-	
	gue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con-	
	sistenti nella tutela e nella valorizzazione della porzione di	
	territorio dell'areale del Chianti Classico (così come defini-	
	to nel "DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORI-	
	GINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI CHIANTI CLASSICO"	
	all'art. 3) ricompresa nei Comuni di Barberino Tavarnelle e	

Poggibonsi, nonché della sua immagine, delle sue peculiari coltivazioni agricole in genere, di quelle forestali, di quelle ad esse correlate e, più specificatamente, di quelle vitivinicole finalizzate alla produzione di vini di alta qualità, con forte personalità e che riflettono le caratteristiche geologiche e pedoclimatiche del suddetto territorio, oltre che le tradizioni del medesimo.

Per il perseguimento delle suesposte finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, riconducibili all'articolo 5, comma 1, lettere e), f), h) e k) del D.Lgs. n. 117/17:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Nell'ambito del perseguimento delle suesposte finalità e dell'esercizio delle predette attività di interesse generale l'Associazione svolge, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività volte alla promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile attraverso lo studio, la dif-

fusione e l'applicazione di tecniche produttive a basso impatto ambientale nonché la valorizzazione e protezione delle biodiversità.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare, occasionalmente e nei limiti di legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale innanzi indicate; tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 5

AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché tutti gli enti e società, ancorché non dotati di personalità giuridica, che:

- 1) esercitano l'attività di produzione vitivinicola almeno su un ettaro di terreno di proprietà situato all'interno della porzione dell'areale del Chianti Classico (così come definito nel "DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI CHIANTI CLASSICO" all'art. 3) che insiste sui Comuni di Barberino Tavernelle e Poggibonsi;
- 2) si impegna all'imbottigliamento e alla vendita di vini di alta qualità con un proprio marchio legato al territorio

all'interno della porzione dell'areale del Chianti Classico (così come definito nel "DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI CHIANTI CLASSICO" all'art. 3) che insiste sui Comuni di Barberino Tavernelle e Poggibonsi;

3) si impegnano in generale a contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione a norma del presente statuto.

Articolo 6

ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Ai fini dell'ammissione all'Associazione è rigettata ogni distinzione di razza, cittadinanza, genere, età, condizioni economiche; gli associati che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età partecipano all'Associazione per il tramite del proprio rappresentante legale.

Per essere ammesso quale associato è necessario presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, contenente:

1) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio, ove possibile il recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica, ovvero, in caso di istanza presentata da un

Ente o società, atto costitutivo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;

2) assunzione dell'obbligo di osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi;

3) tutta la documentazione necessaria a valutare la sussistenza, al momento della domanda di ammissione, di tutti i requisiti per l'ammissione stessa all'Associazione.

La qualifica di associato si intende conseguita solo a seguito della comunicazione al richiedente della delibera con cui il Consiglio Direttivo ha accettato la domanda.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva l'Assemblea degli Associati nella sua prima convocazione utile.

L'associato ammesso sarà iscritto nell'apposito registro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Le somme versate per la quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota non è trasferibile a titolo oneroso né a titolo gratuito, non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 7

QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati ordinari e onorari sono tenuti al pagamento delle quote associative di rispettiva competenza che verranno determinate di periodo in periodo dal Consiglio Direttivo in ordine all'entità, modalità e forma.

Articolo 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato ha diritto di:

- a)** essere informato sulle attività dell'Associazione, anche mediante i social network;
- b)** partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
- c)** presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- d)** consultare a proprie spese i libri sociali;
- e)** partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f)** eleggere i membri ed essere eletto membro degli Organi dell'Associazione, salvo, per l'elettorato passivo, il requisito della maggiore età.

Ogni Associato ha il dovere di:

- a)** ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) pagare le quote sociali e i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c) tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome e al rispetto dell'Associazione;

d) rispettare i compiti assegnati e gli indirizzi perseguiti dall'Associazione.

Articolo 9

QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità viene meno, oltre che per morte, per recesso degli associati da comunicarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente al Consiglio Direttivo ovvero per esclusione che può essere deliberata nei seguenti casi:

a) il venir meno delle condizioni per divenire associato come previste dall'articolo 5 del presente statuto.

b) mancato pagamento delle quote associative;

c) comportamento contrario alle norme statutarie o regolamentari, alle deliberazioni prese dagli Organi Associativi e ai principi della morale comune;

d) interdizione, inabilitazione, permanente incapacità naturale o condanna per reati comuni in genere, a eccezione di quelli di natura colposa;

e) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

f) condotta recante, in qualunque modo, danni morali o mate-

riali all'Associazione.

Le esclusioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e comunicate a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente agli associati esclusi. L'Assemblea degli Associati si pronuncia sull'esclusione nella prima assemblea utile; all'uopo il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea le motivazioni scritte dell'esclusione e le eventuali controdeduzioni prodotte dall'associato escluso.

L'Associato cui sia stata notificata l'esclusione, può proporre, entro 6 (sei) mesi dalla notifica, ricorso all'Autorità Giudiziaria. La riammissione può essere richiesta solo dopo che sia provata la cessazione delle cause che l'hanno determinata.

Articolo 10

FONDO COMUNE

Il fondo comune della Associazione è costituito:

- a)** dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura e modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- b)** dai contributi annuali ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c)** da eventuali contributi volontari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche;
- d)** da contributi volontari degli Associati;
- e)** dagli introiti derivanti dalla partecipazione a manifesta-

zioni;

f) dallo svolgimento di eventuali attività commerciali o produttive, solo in quanto direttamente connesse e comunque secondarie e strumentali alle attività sopra elencate all'articolo 3;

g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione;

h) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

i) da eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il versamento tanto della quota di iscrizione quanto di ogni altro tipo di contributo è effettuato a fondo perduto e, quindi, le somme a tali titoli versate non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ovvero di scioglimento del singolo rapporto associativo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Le entrate dell'Associazione sono destinate alla gestione dell'Associazione medesima per il raggiungimento dello scopo sociale e così, in via esemplificativa, alla remunerazione del lavoro prestato dai lavoratori dell'Associazione, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, alle spese di rappresentanza, all'acquisto di beni e per quant'altro si ren-

derà necessario agli scopi dell'Associazione.

Articolo 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominati.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota di Associazione. Possono partecipare, altresì, all'Assemblea, senza diritto di voto, coloro che collaborano o hanno collaborato all'attività associativa.

Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deli-

berazioni, se adottate in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato purché quest'ultimo non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, se nominato, né un dipendente della Associazione; salva diversa disposizione di legge, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (un) associato allorquando l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati allorquando l'Associazione abbia un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

Ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 117/2017, ogni Associato ha diritto ad un voto; gli Associati minori di età partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto per il tramite del loro rappresentante legale.

Articolo 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, almeno una volta all'anno entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno

2/3 (due terzi) degli Associati.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi ad ogni Associato a mezzo comunicazione trasmessa, anche per telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione conterrà anche la data per la eventuale seconda convocazione.

Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, la piattaforma informatica o di telecomunicazione ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto; tali ultimi dati potranno essere validamente comunicati agli aventi diritto, anche successivamente, con integrazione del precedente avviso, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 14

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati ha il compito di:

a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere, nonché l'Organo di Controllo

e/o il Revisore Legale dei Conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;

c) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione nonché promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti allorché ne ricorrano i presupposti;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro Comune, fermo restando quanto disposto all'art. 2;

i) deliberare sulle altre proposte di modifica dello statuto;

l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

m) approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 maggio di ogni anno;

n) fissare, su proposta del Comitato Direttivo, la data delle elezioni;

o) stabilire il numero dei componenti del Comitato Direttivo nell'ambito del minimo e massimo stabilito dal presente statu-

to;

p) nominare il liquidatore nel caso di scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche da apportare al presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo Comune, da deliberarsi in Assemblea in seduta straordinaria, il verbale di Assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

In questi casi, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti degli Organi Associativi i componenti di tali Organi, ove associati, non hanno diritto di voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza

delle formalità sopra indicate per la convocazione, l'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare in presenza di tutti gli associati, salva per ognuno di essi la possibilità di determinare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.

Articolo 15

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza l'Assemblea è presieduta dall'associato designato a maggioranza degli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, all'uopo nominato a maggioranza degli intervenuti, e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori all'uopo nominati dalla Assemblea medesima.

Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige, su apposito libro, il relativo verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Le votazioni dell'Assemblea si svolgono per alzata di mano salvo che la maggioranza degli Associati presenti richieda lo svolgimento a scrutinio segreto. L'elezione dei componenti degli Organi Sociali avviene a scrutinio segreto.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere - anche in maniera esclusiva - per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto alla partecipazione;

b. che la riunione sia convocata in un luogo fisico nel quale ciascun avente diritto ha facoltà di recarsi per intervenire di persona alla stessa, ove non intenda avvalersi di mezzi di telecomunicazione; in assenza di convocazione in un luogo fisico, la stessa si intende svolta di default presso il domicilio di colui che assumerà la qualifica di segretario della riunione;

c. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'impugnazione delle delibere assembleari, sia in sede ordina-

ria che in straordinaria, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla trascrizione del verbale nei relativi registri.

Articolo 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è gestita e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, in ogni caso sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea nel rispetto dell'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni; essi rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi dell'articolo 14 contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo e salva sempre la facoltà di revoca in capo all'assemblea stessa, nomina al suo interno:

- a) il Presidente che lo presiede e che svolge anche le funzioni di Presidente dell'Associazione;
- b) il Vice-Presidente;
- c) il Tesoriere.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un Consigliere, il Consigliere cessato è sostituito dall'associato che, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'Assemblea, ha ricevuto più voti tra i non eletti; il Consigliere così nominato dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora non sia possibile sostituire in tal modo il Consigliere cessato e non sia integrato il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo, gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina di un nuovo Consigliere, che dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Le cariche sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi.

Articolo 17

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione trasmessa, anche per posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, la piattaforma informatica o di telecomunicazione ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto; tali ultimi dati potranno essere validamente comunicati agli aventi diritto, anche successivamente, con integrazione del precedente avviso, mediante qualsiasi mezzo di comunica-

zione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza delle modalità sopra indicate per la convocazione, il Consiglio Direttivo può validamente deliberare in presenza di tutti i suoi membri, salva per ognuno di essi la possibilità di determinare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno per la stesura del bilancio, e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente un terzo dei consiglieri ovvero un terzo dei soci dell'Associazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le di-

sposizioni recate dal precedente articolo 15 in materia di a-
dunanza assembleare svolta per audioconferenza o videoconfe-
renza.

Articolo 18

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli
altri, quelli di:

- a)** assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b)** convocare le Assemblee, ove non vi provvedano il presidente
o il Vice-Presidente;
- c)** redigere eventuale bilancio preventivo;
- d)** emanare i regolamenti e le norme per l'Organizzazione ed il
funzionamento dell'Associazione;
- e)** acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare
eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle
erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associa-
zione;
- f)** stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli
periodi ed eventuali frazionamenti, nonché gli eventuali di-
versi contributi dovuti dagli associati;
- g)** sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, propo-
ste, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati nonché le
modifiche dello statuto;
- h)** redigere i programmi dell'attività associativa;

i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri Organi sociali;

k) decidere i singoli stanziamenti secondo il bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei soci;

l) amministrare e programmare in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione;

m) assicurare la regolare tenuta della contabilità e dei conti e predisporre il bilancio annuale da presentare all'Assemblea per l'approvazione predisponendo le dichiarazioni e le formalità previste dalla legge;

n) stringere rapporti di collaborazione con enti, associazioni locali, nazionali ed estere;

o) proporre all'Assemblea la data delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo da tenersi perentoriamente nei trenta giorni successivi alla scadenza del mandato del precedente Consiglio;

p) svolgere attività di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere membro che non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissio-

nario.

Articolo 19

PRESIDENTE

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo; ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, vi provvederà quest'ultimo; in tale ultimo caso l'Assemblea ha il potere di revocare il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e di sostituirlo con altro componente di quest'ultimo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma; esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, tiene le relazioni e si occupa del controllo sull'attività organizzativa ed amministrativa dell'Associazione; firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari dell'Associazione che presiede e dà esecuzione ai deliberati del Comitato Direttivo.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente rimane in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

VICE-PRESIDENTE

L'Assemblea elegge il Vice-Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo e può sostituirlo in ogni

momento; ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, vi provvede quest'ultimo; in tale ultimo caso l'Assemblea ha il potere di revocare il Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e di sostituirlo con un altro componente di quest'ultimo.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Associazione, senza bisogno di alcuna delega espressa da parte del Presidente.

La firma da parte del Vice-Presidente costituisce di per sé prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 21

TESORIERE

L'Assemblea elegge il Tesoriere dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo e può sostituirlo in ogni momento; ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, vi provvede quest'ultimo; in tale ultimo caso l'Assemblea ha il potere di revocare il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo e di sostituirlo con altro componente di quest'ultimo.

Il Tesoriere provvede sotto la propria responsabilità:

- alla tenuta della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione di ogni documento contabile;
- alla custodia dei fondi sociali;
- alla predisposizione dei mandati di pagamento;

- alla riscossione delle quote associative nonché a sollecitarne il versamento da parte degli associati morosi, ove del caso evidenziando al Consiglio Direttivo l'opportunità di porre in essere atti volti al recupero delle somme non versate.

Articolo 22

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo dell'Associazione, monocratico o collegiale; qualora sia nominato un organo di controllo collegiale, questo sarà costituito da tre membri, di cui almeno uno, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; le cariche di componente del Consiglio Direttivo e di componente dell'Organo di Controllo sono incompatibili tra loro.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dello stesso ha effetto nel momento in cui esso è rinominato. L'Organo di Controllo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile nei casi previsti dalla legge, ove non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) esercitare attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Associazione ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei casi previsti dalla legge, qualora l'Assemblea non affidi la revisione legale dei conti all'Organo di controllo bensì nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

L'incarico del revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea.

Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti dell'Associazione.

Articolo 23

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associa-

	zione tiene il registro degli associati, i libri dei verbali	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Con-	
	siglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.	
	I libri dell'Associazione sono visionabili da chiunque ne fac-	
	cia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Asso-	
	ciatione a spese del richiedente.	
	Articolo 24	
	BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE	
	Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bi-	
	lancio consuntivo e, ove ritenuto opportuno dal Consiglio Di-	
	rettivo, un bilancio preventivo.	
	Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Diretti-	
	vo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo	
	dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	Il bilancio consuntivo è redatto nel rispetto di quanto dispo-	
	sto dall'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 117/2017 - e succes-	
	sive modificazioni e/o integrazioni - ed è formato dallo stato	
	patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei	
	proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla "relazione	
	di missione", redatta del Consiglio Direttivo e recante illu-	
	strazione delle poste di bilancio, dell'andamento e gestionale	
	dell'Associazione nonché delle modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie; la "relazione di missione" documenta, al-	

tresi, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 117/2017 - e successive modificazioni e/o integrazioni - eventualmente svolte dalla Associazione.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura ai fini di un maggiore coinvolgimento nella gestione dell'Associazione; gli interessati suddetti potranno altresì visionare i verbali delle deliberazioni assembleari. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il segretario o il Presidente depositano il bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, o comunque superiori ai limiti di legge, il Segretario od altro membro del Consiglio Direttivo così delegato, pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione o della rete associativa cui essa eventualmente aderisca gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché

agli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), o comunque superiori ai limiti di legge, il Segretario od altro membro del Consiglio Direttivo così delegato, pubblicheranno il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Articolo 25

DISTRIBUZIONE UTILI O AVANZI

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze innanzi previste, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati in sede di

Assemblea straordinaria.

Articolo 27

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione e gli aderenti ovvero tra organi e aderenti o tra aderenti, in ordine al rapporto associativo, sarà demandata al Consiglio Direttivo per la sua pacifica composizione, salvo che nella controversia siano coinvolti i componenti dello stesso Consiglio Direttivo.

Qualora le parti non accettassero la proposta di composizione del Consiglio Direttivo ovvero si versi nella ultima ipotesi di cui al comma precedente, la controversia sarà deferita alla decisione di un arbitro designato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle e dal Sindaco del Comune di Poggibonsi.

In caso di mancata nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta al Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle e al Sindaco del Comune di Poggibonsi dalla parte più diligente, la designazione sarà fatta dal Presidente della camera arbitrale di Firenze.

L'arbitro opererà quale amichevole compositore senza formalità procedurali e comporrà la controversia secondo equità e nello spirito di questo statuto.

Articolo 28

NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: NATASCIA ROSSINI - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO

Certifico io dottor Tiziano Casale Notaio in Prato
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale
su supporto analogico conservato nella mia raccolta.